

Processi lumaca, meno indennizzati

Il concordato con continuità aziendale preferito al fallimento

DI ANTONIO CICCIA

Processi brevi e meno indennizzati da giudizi-lumaca; per le imprese il fallimento deve essere l'ultima spiaggia, meglio la continuità aziendale con un concordato. Il decreto legge crescita, oggi all'esame del consiglio dei ministri, si occupa di misure per la giustizia (riduzione dell'appello ai minimi termini, con un filtro generale di ammissibilità) e di procedure concorsuali (tra le novità la domanda anticipata di concordato preventivo, la finanza interinale e il concordato con continuità dell'impresa. Vediamo le novità.

FALLIMENTO

Niente revocatoria.

Non assoggettati all'azione revocatoria fallimentare gli atti, pagamenti e garanzie legalmente poste in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo e anche prima dell'ammissione alla procedura; se si aggiunge la prevista preveducibilità dei crediti dei terzi sorti da atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso si capisce lo scopo delle norme: promuovere la continuità aziendale, incentivando i terzi a contrarre con l'impresa in crisi.

Domanda di concordato anticipata e atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'imprenditore avrà la facoltà di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente alla stessa la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge. Scattano, invece, subito gli effetti protettivi del proprio patrimonio, che sono mantenuti anche qualora il debitore si orienti a presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione. Inoltre il debitore può, anche prima del provvedimento di apertura della procedura di concordato, compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del tribunale, anche quelli di straordinaria amministrazione, con conseguente preveducibilità dei crediti dei terzi sorti a seguito del regolare compimento di tali atti.

Effetti della domanda di concordato rispetto ai terzi.

Prevista la pubblicazione obbligatoria e d'ufficio della domanda per concordato preventivo: nel momento della pubblicazione il confine tra creditori concorsuali e non concorsuali.

Inoltre si considerano inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti al deposito della domanda di concordato: stop alla corsa a decreti ingiuntivi seguiti da ipoteche.

Contratti in corso di esecuzione.

Si prevede che, previa autorizzazione del tribunale, il debitore può sciogliersi dai contratti in corso qualora ciò faciliti la risoluzione della crisi: il terzo contraente del debitore in crisi avrà diritto ad un indennizzo. La facoltà di scioglimento è preclusa per i rapporti di lavoro subordinato, di locazione e fondati su contratto preliminare di compravendita d'immobile abitativo trascritto.

Accordi di ristrutturazione.

Previsto l'obbligo dell'integrale anziché del regolare pagamento dei creditori estranei, i quali sono assoggettati a una moratoria legale di 120 giorni dall'omologazione, titolari di crediti scaduti a quella data, e dalla scadenza, se successiva.

Finanza interinale.

L'intervento consiste nel riconoscere al debitore che ha depositato una domanda di concordato o di ristrutturazione la facoltà di richiedere subito al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti preveducibili e a pagare i fornitori anteriori le cui prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa. La richiesta di autorizzazione può riguardare anche rapporti di finanziamento non ancora oggetto di trattative. Il tribunale accorda o meno la predetta autorizzazione sulla base delle risultanze della relazione di un professionista indipendente.

I finanziamenti e i pagamenti possono essere autorizzati sempre che siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali.

Perdita del capitale della società in crisi.

In stand-by, nelle more dei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, le norme sugli obblighi di capitalizzazione della società in perdita e sulla causa di scioglimento per

riduzione o perdita del capitale sociale.

Concordato con continuità aziendale.

Introdotta una disciplina di favore per i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Si riconosce al debitore la possibilità di prevedere nel piano una moratoria sino ad un anno per il pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione e si esclude la risoluzione dei contratti pendenti a causa dell'ammissione alla procedura di concordato e nonostante l'esistenza di patti contrari.

Viene espressamente previsto che l'ammissione alla procedura di concordato con continuità non impedisce la continuazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, purché un professionista indipendente avalli il piano. Inoltre l'impresa in concordato con continuità può partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici.

Indipendenza del professionista.

Il professionista designato dal debitore, chiamato a stendere relazioni in passaggi cruciali delle procedure concorsuali, deve essere indipendente, cioè non deve essere legato a quest'ultimo da rapporti personali o di lavoro e, più in generale, non deve nutrire alcun interesse all'operazione di risanamento. A maggior garanzia viene inserita una norma penale volta ad incriminare il professionista, designato dal debitore, che nel corpo delle relazioni espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti.

GIUSTIZIA

Appello

Prevista l'inammissibilità dell'appello basata su una pro-

gnosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito.

Il filtro di ammissibilità non opera nelle cause in cui, eccezionalmente, è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

In caso di prognosi negative sulla fondatezza di merito dell'impugnazione, il giudice dichiara l'inammissibilità con ordinanza e la causa finisce. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento. L'ordinanza di inammissibilità potrà essere pronunciata soltanto quando tutte le impugnazioni, principali e incidentali non tardive, non hanno ragionevoli probabilità di essere accolte.

In caso di inammissibilità diverrà impugnabile per cassazione la decisione di primo grado e questo assorbe ogni tutela costituzionalmente necessaria.

Quando l'inammissibilità è pronunciata per le medesime ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata oppure quando l'appello è respinto con sentenza per le stesse ragioni, l'appellante può ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado per motivi di stretta legittimità, escluso quindi il vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente.

Resta inoltre sempre possibile, in base all'articolo 111 della Carta costituzionale, ricorrere davanti alla Suprema corte per motivazione inesistente o apparente.

Sono state previste norme di coordinamento per il rito del lavoro e quindi localizio.

Legge Pinto.



L'obiettivo è contenere oneri per la finanza pubblica da equa ripartizione dei danni subiti dai cittadini per i processi lumaca: nell'anno 2011 sono stati di oltre 200 milioni di euro.

Ferma restando la competenza della corte di appello in un unico grado di merito, si prevede che la domanda venga proposta e decisa secondo un meccanismo simile a quello del procedimento per decreto ingiuntivo: la parte che lamenta la violazione del termine di durata ragionevole del processo propone ricorso al presidente della corte; il presidente designa un magistrato della corte per la trattazione della causa; la causa viene decisa sulla base dei documenti depositati dal ricorrente; il procedimento si definisce con decreto, con cui il giudice accoglie la domanda, in tutto o in parte, o la rigetta.

Viene individuato il termine di durata ragionevole del processo (si specifica, per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole: rispettivamente tre anni per il primo grado, due per il secondo e un anno per la Cassazione).

Viene precisato l'ammontare dell'indennizzo spettante per ciascun anno (o frazione di anno) che eccede il termine di durata ragionevole: l'importo va da 500 euro a 1.500 euro.

Sono state previste cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente o dilatoria o comunque abusiva della parte.